

CRISI D'IMPRESA

La circolare Assonime n.31/2013 interviene sul nuovo concordato in bianco

di **Claudio Ceradini**

Assonime, lo scorso **10 ottobre**, ha reso pubblica la **Circolare n. 31**, dedicata alle **novità** contenute nel **D.L. n.69/2013** ([Decreto "del fare", pubblicato in G.U. il 20 agosto scorso](#)) in relazione al c.d. "**concordato in bianco**" su cui abbiamo avuto modo di proporre un primo commento lo scorso 16 settembre ([Come cambia il concordato in bianco e cosa manca](#)).

Il commento di Assonime è **puntuale e sostanzialmente allineato** con quanto gli **interpreti** hanno sino a questo momento pubblicato.

La previsione inclusa nell'art.161, comma 6, di depositare unitamente alla istanza in bianco anche l'elenco dei creditori, ha certamente la **duplice funzione**, evidenziata da Assonime, di:

- **responsabilizzare il debitore**, che espone immediatamente la propria massa debitoria consentendo ai creditori fin da subito di valutare le sue condizioni, e
- **consentire al Tribunale di attivare la propria nuova prerogativa** di cui all'art. 161, comma 8, ultimo periodo.

E' corretta, a nostro modo di vedere, **l'interpretazione estensiva fornita da Assonime**, che ammette **l'audizione dei creditori** non solo in funzione dell'accorciamento dei termini concessi per la presentazione di piano e proposta, ma **in qualsiasi momento e situazione**: non è necessario che l'elenco dei creditori riporti il dettaglio delle prelazioni, mentre è opportuno che contenga, oltre al nome, gli estremi per il relativo contatto, al fine di rendere possibile al Tribunale l'espletamento di tale nuova funzione.

In tema di **obblighi informativi**, Assonime ribadisce che le **novità** attengono più aspetti.

In primo luogo la **libertà del Tribunale si riduce**, divenendo la **previsione di tali incombenti obbligatoria** ("*il Tribunale deve*") e **non più rimessa alla sua discrezione**, nemmeno per quanto attiene la periodicità, almeno mensile (e, ci si augura, mai più frequente, a parte casi veramente eccezionali). **Rimane solo la struttura dell'informativa** quale elemento in cui il Tribunale può intervenire, con saggezza, preservandone la **natura finanziaria**, stabilita comprensibilmente dalla norma.

Peraltro, **l'ambito informativo si è ampliato**, e oltre alla situazione finanziaria, secondo modalità che consentano di desumere l'eventuale aggravamento delle condizioni di crisi, debbono formare **oggetto di disclosure** anche adeguati **elementi valutativi** sul procedere della **elaborazione di piano e proposta**, aspetto sul quale anche il Commissario, se nominato anticipatamente, deve vigilare.

Un'ulteriore novità di interesse riguarda la **pubblicità dell'informativa**, che una volta **iscritta nel Registro delle Imprese** diviene **accessibile ai terzi** interessati: il confronto tra la situazione debitoria iniziale e l'andamento dei flussi e dell'indebitamento periodicamente rappresentato, **consentirà con una certa rapidità di cogliere l'aggravarsi o meno delle condizioni di crisi**, a tutela del ceto creditorio ed a favore delle decisioni cui il Tribunale è chiamato.

Inutile dire che **è auspicabile un intervento della professione che suggerisca le modalità di redazione dell'informativa**, affinché non sia lasciato alla diligenza del debitore o al Tribunale il decretarne la struttura: **una forma unica e condivisa faciliterebbe enormemente le verifiche e l'analisi**, sia da parte dei terzi che dello stesso Tribunale, dell'andamento della situazione patrimoniale e del procedere del piano.

Anche con riferimento **alla funzione del Tribunale e più in generale dell'Autorità Giudiziaria** (che escono rafforzate dalle modifiche) Assonime pare confermare gli orientamenti sino a questo momento emersi. Il **Commissario Giudiziale**, organo di supervisione a servizio di creditori e Tribunale, può essere **nominato** (ex art. 161, comma 8) con il **Decreto che fissa i termini** di cui al comma 6: l'intervento consente di evitare il ricorso alla nomina dell'ausiliario (ex art. 68, C.p.c.) e dove si renda opportuno o necessario, avendo in considerazione anche il livello già spesso elevato delle spese di giustizia, il Tribunale può provvedere a nominarlo anticipatamente.

Assonime utilmente **riassume le funzioni**, in questa fase, del **Commissario**, la cui nomina consente al **Tribunale** di disporre:

- del relativo **parere**, ove sia chiamato ad esaminare istanze ai sensi del comma 7 dell'[art.161 della L.F.](#);
- di una **supervisione** in merito al corretto **adempimento degli obblighi** informativi da parte del debitore e
- di un **parere**, ove si appresti a valutare **l'appropriatezza dell'attività svolta dal debitore** per la formulazione della proposta finale ai creditori.

Tre, infine, sono i nuovi aspetti in cui il Tribunale può intervenire, con un'intensità prima sconosciuta, a tutela proprio dell'uso distorto dello strumento prenotativo. In particolare, il Tribunale può:

- **reputare inammissibile la procedura e pronunciarsi per il fallimento** (salvo il diritto di reclamo di cui all'art. 18 della L.F.) in assenza della corretta informativa e verificata sia la presenza di un'istanza di creditori o sostituto procuratore, sia dei requisiti ex artt. 1 e

5 della L.F.;

- **dichiarare improcedibile la domanda**, ove il Commissario individui uno o più dei **comportamenti di cui all'art.173 della L.F.** e quindi principalmente la dissimulazione o distrazione di parte dell'attivo o la rappresentazione fittizia di passività;
- **abbreviare il termine sino a sostanzialmente provocarne la scadenza immediata** se, con la conferma del Commissario, diventasse chiara **l'inidoneità del lavoro svolto dal debitore** per la produzione di un piano e di una proposta ai creditori.